

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università della Campania "L. Vanvitelli" (d'ora in poi DiLBeC), con sede in Via Raffaele Perla 21, C.A.P.81055, nella persona del Direttore del Dipartimento prof. Giulio Sodano

E

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento (d'ora in poi SABAP CE-BN), con sede legale in Piazza Carlo di Borbone - Reggia di Caserta, C.A.P. 81100 Caserta, nella persona del Soprintendente arch. Mariano Nuzzo,

per la redazione della Carta archeologica dei Comuni di Sant'Angelo d'Alife, Alife, Piedimonte Matese, San Potito Sannitico, Gioia Sannitica, Castello del Matese e San Gregorio Matese ed eventuali approfondimenti di ricerca nei comuni limitrofi.

PREMESSO CHE

per seguire le proprie specifiche finalità di ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione la Soprintendenza ritiene opportuno attivare forme di cooperazione utili a siffatti scopi;

- la SABAP CE-BN ha interesse ad accrescere per finalità di tutela e valorizzazione la conoscenza dei Beni Culturali nei territori dei comuni suddetti;

-che la presente intesa non realizza, in ogni caso, alcuna forma associativa

tra le parti né comporta obblighi reciproci di natura economica o patrimoniale;

-con delibera n. _____ del Consiglio di Dipartimento DiLBeC, è stato approvato lo schema di protocollo predetto, ai sensi delle normative d'Ateneo;

VISTI

➤ il D. Lgs. 42/2004 che all'art. 6 prevede che la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

➤ Il D. Lgs. n.42/2004, con il combinato disposto degli artt. 6 e 111 contiene principi della valorizzazione del patrimonio culturale in conformità a quanto previsto in materia di fruizione con modalità compatibili con le esigenze di tutela;

➤ il D. Lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ed in particolare gli articoli dal 102 al 105 in materia di fruizione; l'art. 101 sui luoghi di cultura; gli articoli dal 106 al 110 sulla riproduzione di beni culturali; l'art. 112 in materia di obiettivi comuni di valorizzazione ed accordi di valorizzazione; l'art. 115 in materia di valorizzazione in forma diretta; l'art. 118 sulla promozione di attività di studio e ricerca;

➤ il DM 23 Gennaio 2016 n. 44 pubblicato in G.U. n. 59 che all'art. 4 lettera "H" espressamente sancisce che *"Il Soprintendente promuove, anche in*

collaborazione con le Regioni, le università e le istituzioni culturali di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale;

la Legge 241/90 e ss.mm.ii. recante "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che all'art. 15 rubricato "accordi tra pubbliche amministrazioni" prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Tutto ciò premesso e richiamato, sulla base di quanto già convenuto e pattuito, tra:

il Direttore del Dipartimento DiBeC, prof. Giulio Sodano e

il Soprintendente arch. Mariano Nuzzo



SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

ART. 2

Le parti intendono attivare una collaborazione nell'ambito di un progetto di ricerca finalizzato alla redazione della Carta archeologica dei Comuni di Sant'Angelo d'Alife, Alife, Piedimonte Matese, San Potito Sannitico, Gioia Sannitica, Castello del Matese e San Gregorio Matese, in Provincia di Caserta, con eventuali approfondimenti di ricerche anche in siti ricadenti in comuni limitrofi.

ART. 3

Il DiLBeC individua la prof.ssa Giuseppina Renda, nella sua qualità di Professore Associato nella Università degli studi della Campania L. Vanvitelli, quale responsabile scientifico delle attività previste dal presente Protocollo;

La SABAP CE-BN individua come corresponsabile scientifico il Funzionario archeologo competente per territorio, dott. Domenico Ferraro.

ART. 4

La Soprintendenza, attraverso una maggiore conoscenza dei siti archeologici presenti nel comprensorio oggetto del presente protocollo, intende esercitare una capillare attività di tutela degli stessi, anche ai fini di eventuali dichiarazioni di interesse culturale e per meglio contrastare l'attività di scavatori clandestini.

ART. 5

Il Dipartimento DiLBeC ha grande interesse ad avviare ricerche archeologiche e topografiche ai fini della redazione della Carta archeologica dei Comuni di Sant'Angelo d'Alife, Alife, Piedimonte Matese, San Potito Sannitico, Gioia Sannitica, Castello del Matese e San Gregorio Matese, con analisi delle fonti letterarie ed epigrafiche antiche, della cartografia storica, della bibliografia, della documentazione aerofotografica, analisi della documentazione d'archivio, rilievo e analisi delle evidenze archeologiche riconosciute tramite survey, predisposizione, inserimento e gestione dati tramite GIS finalizzato.

ART. 6

Il Dipartimento DiLBeC opererà secondo la consolidata metodologia diri-

;

cerca che prevede la realizzazione di schede di unità topografica corredate da documentazione grafica e fotografica e di cartografia tematica, riservandosi la proprietà intellettuale degli elaborati.

ART.7 Modalità di attuazione delle attività

La SABAP CE-BN autorizza il DiLBeC ad eseguire ricognizioni di superficie nei territori afferenti ai comuni sopraindicati, mettendo a disposizione le proprie risorse tecnico-scientifiche, nonché la documentazione scientifica e di archivio inerente alle aree oggetto di ricognizione. Essa produrrà formali autorizzazioni degli interventi di ricerca di superficie, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di beni culturali.

Ogni attività messa in essere verrà concordata tra i firmatari del presente protocollo.

Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie possibilità e competenze, a presentare eventuali proposte future di finanziamento agli Enti Superiori competenti per le attività oggetto del presente protocollo d'intesa.

ART. 8

Il Dipartimento DiLBeC e la Soprintendenza si impegnano a condividere tutta la documentazione bibliografica, storica, fotografica e archivistica in loro possesso sulle aree da indagare, per meglio garantire l'espletamento delle attività sopra elencate.

I referenti per la consultazione sono i responsabili delle attività scientifiche, come definiti all'art. 3.

ART. 9 Divulgazione e Riservatezza

Le parti convengono di concordare i modi e le forme, anche periodiche,

della divulgazione scientifica ed eventuali progetti di valorizzazione in relazione al patrimonio archeologico. Il Dipartimento DiLBeC sarà responsabile scientifico della eventuale pubblicazione dei risultati ottenuti, secondo modalità da concordare con la competente SABAP CE-BN. Le parti si impegnano reciprocamente alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, i dati e i documenti di cui dovessero venire a conoscenzae/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART.10 Durata

Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale a partire dalla data di stipula.

La collaborazione è rinnovabile mediante scambio di corrispondenza tra le parti, a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente protocollo, avranno la facoltà di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione scritta e con preavviso di almeno 6 mesi.

Qualsiasi modifica al presente protocollo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera delle parti.

ART. 11 Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso, con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

ART.12. Codice etico e di comportamento

Le parti dichiarano di aver preso visione del Codice etico e del Codice di comportamento emanati da ciascuna delle parti e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibile con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevoli che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento danni.

Art.13 Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Addi,

per il Dipartimento di Lettere e

Beni Culturali

il Direttore

Prof. Giulio Sodano

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per le province di Caserta e Benevento

Il Soprintendente

Arch. Mariano Nuzzo

